

Rinnovo del Ccnl 19 aprile 2010

Sottoscritto da Ance, Associazioni cooperative e Sindacati nazionali edili, il 1° luglio scorso, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'edilizia, che ha portato al raggiungimento di importanti risultati in merito alle seguenti tematiche: Elemento variabile della retribuzione (Evr), trasferta, anzianità professionale edile (Ape), contratto a tempo determinato, Prevedi, contributo per i prepensionamenti, Protocollo sugli Enti Bilaterali e Codice Etico e adeguamento economico.

Nel comunicare che tale contratto si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente, si riportano di seguito gli aspetti più importanti nonché i risultati raggiunti.

Elemento variabile della retribuzione – Art. 12 (Allegato 1) e Art. 38 (Allegato 4)

Con riferimento all'istituto dell'Evr, che non potrà avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015, è stata stabilita l'introduzione di **un'aliquota fissa**, concordata al livello nazionale e pari al **4%** dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, che sarà presa a riferimento in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che sarà correlato ai risultati in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Tale novità rappresenta pertanto una modifica un'importante in quanto, precedentemente, la definizione dell'Evr demandato alle parti sociali territoriali poteva raggiungere anche la misura massima del 6%.

E' stato, inoltre, precisato che l'erogazione dell'Evr dovrà effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, **indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa** ed è stato ridotto a 3 il numero degli indicatori nazionali di riferimento (eliminato il valore aggiunto Istat), ferma restando la possibilità di concordare, in sede territoriale, un ulteriore indicatore.

E' stato stabilito, altresì, che si dovrà tenere conto degli indicatori con

riferimento ***all'impresa nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.***

Importante modifica prevista al livello nazionale a favore delle imprese è che, laddove ***entrambi i parametri aziendali*** (ore denunciate in Cassa Edile e volume d'affari Iva) ***dovessero risultare negativi, l'Evr non sarà erogato.***

Inoltre, è stato previsto che per l'erogazione dell'Evr il calcolo dovrà essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ed è stato precisato che per gli impiegati l'erogazione dello stesso potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Trasferta - Art. 21 (Allegato 2)

Con riferimento alla disciplina della trasferta è stata, in primo luogo, ampliata la casistica delle tipologie di lavorazioni che consentono, indipendentemente dalla durata dei lavori, il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, quali la manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, i consolidamenti e/o rinforzi strutturali, le pavimentazioni speciali e gli impianti sportivi.

Di rilevante importanza risulta essere poi la previsione dell'obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure appositamente definite dalla Cnce, della ***trasferta regionale entro 6 mesi*** dalla sottoscrizione del Protocollo al fine di realizzare, a regime, la trasferta nazionale.

L'avvio della nuova disciplina della ***trasferta a livello nazionale*** sarà condizionato dalla messa in rete delle Casse Edili, tramite sistemi informatici anche esistenti, che possano interloquire tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale, dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento, nonché dalla individuazione delle misure compensative necessarie che saranno concordate, a opera delle parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del protocollo.

E' stato, inoltre, stabilito che, nel caso in cui le imprese dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza, mentre le imprese con sede nelle province che non abbiano avviato lo scambio di dati on-line dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile dove si eseguono i lavori.

Il nuovo istituto della trasferta nazionale, che a regime sostituirà la trasferta regionale, sarà regolamentato sulla base dei seguenti parametri:

- le imprese eseguiranno gli adempimenti alla Cassa Edile di appartenenza;
- gli operai rimarranno iscritti nella Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata della trasferta;

- i rapporti tra le Casse Edili dovranno essere gestiti esclusivamente attraverso sistemi informatici che garantiscano lo scambio delle informazioni secondo il principio di trasparenza ed immediatezza.

Anzianità professionale edile Ape – Art. 29 (Allegato 3)

L'istituto dell'anzianità professionale edile ha impegnato, come noto, gran parte della trattativa di rinnovo del Ccnl.

A seguito, infatti, dell'analisi dei dati afferenti le ultime erogazioni, che sottolineano ed evidenziano forti difficoltà di gestione e tenuta dell'istituto, l'Ance ha ottenuto la definizione di una nuova regolamentazione al fine di rendere l'istituto compatibile e sostenibile finanziariamente.

Le parti hanno quindi concordato sull'istituzione di un Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che sarà operativo dal 1° ottobre 2014. Una prima innovazione rispetto all'assetto previgente è data dall'individuazione delle aliquote di alimentazione del Fondo, stabilite dalle parti sociali nazionali per fasce contributive.

Quindi, appunto, dalla data sopra indicata, le aliquote attualmente in essere in sede territoriale sono sostituite da quelle contenute nell'allegato A al punto 9 del verbale di accordo.

La prima erogazione derivante dal nuovo assetto sarà effettuata nel 2016.

L'erogazione del 2015 seguirà invece la regolamentazione definita dal Ccnl 19 aprile 2010.

Fissati i precedenti punti, le parti sociali hanno concordato di costituire una Commissione paritetica che dovrà formulare alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione operativa. Peraltro, già con il Ccnl, le parti hanno individuato alcuni criteri a cui la Commissione stessa si dovrà attenere:

- 1) **le riserve Ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape.** Questa indicazione risponde alle esigenze locali di gestione delle riserve eventualmente presenti che dovranno, appunto, essere impiegate per la prestazione. In sostanza, tale clausola consente, attraverso l'utilizzazione delle eventuali riserve, di concordare localmente una aliquota inferiore a carico delle imprese rispetto a quella definita a livello nazionale.

Ovviamente al FNAPE la Cassa Edile dovrà inviare versamenti calcolati sulla base dell'aliquota nazionale.

- 2) **le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini Ape.** Con questa clausola le parti nazionali hanno concordato sulla possibilità che eventuali altre riserve della Cassa Edile possano essere impiegate sempre ai fini Ape;

- 3) **i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con**

cadenza trimestrale. I contributi ricevuti dalle singole Casse Edili non saranno quindi da versare al FNAPE immediatamente, ma saranno trasferiti al Fondo nazionale con flussi trimestrali;

- 4) **i dati Ape vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE.** La Commissione, sulla base di questa indicazione, fornirà alle parti nazionali ogni specifica tecnica al riguardo;
- 5) **rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione Ape.** Le già evidenziate difficoltà di gestione dell'Ape hanno fatto considerare alle parti varie ipotesi di "taglio". Una di queste era basata sull'innalzamento del numero di ore utili per avere diritto alla prestazione. E' stato privilegiato invece il sistema di cui al successivo punto 6) e pertanto, con il punto in esame, viene in sostanza confermato in 2.100 il numero minimo di ore necessarie;
- 6) **agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione Ape calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva".** In considerazione delle esigenze di riduzione della spesa complessiva Ape, sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati Ape fino alla prestazione 2013 e considerando una riduzione della massa salari anche per gli anni 2014-2016, le parti hanno concordato questo intervento sul regolamento - che la Commissione dovrà definire nei dettagli operativi - che ha carattere strutturale e che consentirà una significativa riduzione della spesa Ape (pari a circa l'8%);
- 7) **le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva Ape".** Tale indicazione risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno evasivo. Da sottolineare che le ore oggetto dell'integrazione non saranno utili per il raggiungimento del requisito né utili per il calcolo della prestazione. Anche su questo punto, sarà cura della Commissione fornire le indicazioni operative.

Come anticipato, a decorrere dal 1° ottobre 2014, le aliquote Ape sono quelle individuate dalle parti nazionali.

Delle 7 fasce di contribuzione individuate nel documento di base, ne sono state utilizzate 6 (2,5; 3,0; 3,5; 3,8; 4,3 e 4,8). Non si è verificata l'ipotesi di assegnazione della fascia 2,0.

In relazione alla citata tabella A che riporta le aliquote, si rimarca che, oltre alle Casse Edili "industria", sono in elenco anche Casse costituite dalle Organizzazioni Cooperative o alle quali le stesse partecipano insieme ad altre Organizzazioni datoriali, in funzione del fatto che le Cooperative medesime, come noto, hanno sottoscritto, insieme all'Ance, il verbale di accordo.

La Commissione, sulla base dei risultati del monitoraggio sull'andamento del FNAPE, oltre a formulare alle parti sociali nazionali eventuali correttivi alla nuova regolamentazione, dovrà anche utilizzare i risultati stessi per individuare, in prospettiva, un contributo unico nazionale, superando quindi la differenziazione per fasce.

E' da sottolineare ancora che tali indicazioni sono state concordate sulla base di previsioni. Per questo le parti sociali nazionali hanno definito che, qualora dall'analisi dell'andamento Ape dovesse emergere una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, verrà aperto un tavolo di confronto, così da poter individuare i necessari correttivi "in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità".

Tale verifica, nell'ipotesi suddetta, dovrà essere effettuata entro gennaio di ciascun anno.

Contratto a tempo determinato – Art. 93 (Allegato 5)

Il contratto a tempo determinato è stato, in primo luogo, adeguato alle novità introdotte dalle recenti normative al D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento all'eliminazione del c.d. "causalone", alla possibilità di effettuare fino a un massimo di 5 proroghe nell'arco dei complessivi 36 mesi e con riferimento alla riduzione a 5 e 10 giorni, a seconda che il contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi, degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, in occasione di specifiche causali.

Di rilevante importanza è l'ampliamento della percentualizzazione del ricorso a tale tipologia contrattuale, assieme a quella del lavoro in somministrazione, da calcolarsi con riferimento ai **rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa nel suo complesso, in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione** (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno).

E' stato, infatti, introdotto un **ulteriore 15%** di assunzioni con contratto a tempo determinato che potrà essere effettuato con riferimento ai lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti in BLEN.IT, in aggiunta alla percentuale del 25% già prevista dal vigente Ccnl e superiore all'attuale normativa in essere (20%). Il ricorso ai contratti a termine non potrà superare, pertanto, **mediamente nell'anno civile di riferimento**, la percentuale del 25% +15%.

Inoltre, in caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, tale ulteriore percentuale rientrerà tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.

Altro risultato, inoltre, è stato l'ampliamento del periodo di attività lavorativa prestata, necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza. E' stato, infatti, previsto che soltanto dopo aver prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, verrà riconosciuto tale diritto, derogando alla legge che lo riconosce già dopo soli 6 mesi.

Prevedi – Art. 97 (Allegato 6)

Le parti, proseguendo nelle azioni finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, hanno previsto un contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Prevedi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala 100/200 prevista dal Ccnl, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Si rimarca che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.

Si specifica inoltre che per i lavoratori iscritti al Fondo alla data indicata, il contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti al Fondo, sempre alla stessa data, il contributo in esame comporta l'iscrizione degli stessi al Prevedi.

Si sottolinea che i lavoratori associati a Prevedi, in funzione dell'accordo in esame, saranno soggetti alla disciplina legale e statutaria valida per tutti gli associati al Fondo Pensione, con riferimento sia alle opzioni contributive che alle opzioni per la richiesta di accesso alle prestazioni erogabili dal Fondo stesso. Ovviamente, resta fermo che l'attivazione del contributo volontario dell'1% a carico del lavoratore e quindi di quello a carico del datore di lavoro, come anche l'attivazione della contribuzione di fonte TFR, rimangono subordinate alla manifestazione di volontà del lavoratore. In sostanza, in assenza di tale adesione volontaria, il datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame.

TABELLA CONTRIBUTO PREVEDI

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Prepensionamenti – Art. 108 (Allegato 7)

E' stato, poi, stabilito di destinare il contributo per i lavori usuranti, pari allo **0,10%** della retribuzione, al finanziamento dei prepensionamenti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 92/2012.

A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, sarà istituita una Commissione tecnica che definirà il regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando comunque le imprese regolari con gli obblighi contributivi verso le Casse Edili e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti.

Protocollo sugli Enti Bilaterali e Codice Etico - (Allegato 8)

Con riferimento al Protocollo sugli Organismi paritetici proposto dall'Ance, è stata prevista l'individuazione di percorsi di **razionalizzazione e accorpamento degli Enti** che potranno anche condurre alla regionalizzazione degli stessi, al fine di avviare e sostenere da parte delle Parti Sociali dei singoli territori un **efficientamento degli Enti Bilaterali e ridurre i costi a carico delle imprese**.

Tale processo di razionalizzazione e accorpamento degli Enti si concretizzerà attraverso l'**aggregazione dei servizi**, a livello **interprovinciale in ambito regionale e/o regionale, delle Casse Edili**, tramite la predisposizione, a opera delle parti sociali competenti per territorio, coordinate a livello regionale, di un apposito piano industriale da definirsi entro 6 mesi e da attuarsi negli ulteriori 6 mesi successivi.

Tali piani industriali dovranno essere accompagnati dalla relazione di un *advisor indipendente*, scelto di comune accordo dalle parti sociali territoriali tra gli esperti individuati da un elenco predisposto dalla Cnce a costi convenzionati, che dovrà certificare il piano economico-finanziario e i dati complessivi del piano industriale stesso.

Qualora il piano industriale non individui analiticamente il percorso, volto al ripianamento di eventuali criticità economiche e finanziarie ed evidenzi la non sostenibilità dell'Ente, il tavolo regionale proporrà possibili soluzioni.

Nel caso in cui l'intervento regionale non raggiunga i risultati auspicati entro 60 giorni dall'approvazione del piano, le parti sociali nazionali affideranno all'SBC la gestione dell'Ente trovando le necessarie risorse sul territorio.

Inoltre, le parti sociali territoriali, qualora gli **ultimi due bilanci consecutivi** di una delle Casse Edili dovessero **risultare negativi**, fatto salvo il ricorso a fondi di riserva, dovranno, oltre al necessario ripianamento, trovare forme di **unificazione con altre Casse Edili**, all'interno della regione di appartenenza.

Nel caso di inerzia nell'attivazione di tale procedura, le parti sociali nazionali provvederanno al commissariamento dell'Ente stesso.

I processi di unificazione delle Casse Edili dovranno necessariamente comportare, inoltre, analoga riorganizzazione delle Scuole Edili e dei Cpt attraverso un processo di unificazione da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2014, a livello provinciale.

Tale processo di accorpamento potrà riguardare anche tutti e tre gli Enti della stessa provincia, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle specifiche esigenze territoriali e solo dopo essere stato preventivamente concordato dalle parti sociali nazionali.

E' stato chiarito, però, che ogni unificazione tra Enti di diversa natura comporterà, comunque, la distinzione e l'effettività delle singole attività secondo le "mission" affidate agli Enti stessi e distinguendo la relativa operatività e le annesse responsabilità.

Sarà, poi, costituito, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, un **unico Ente nazionale** (SBC – Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cnce, Cncpt e Formedil, attraverso un progetto approvato dalle parti sociali costituenti, che sarà gestito da un Cda paritetico il cui Presidente sarà nominato dall'Ance.

E' stata prevista, altresì, la **riduzione** della percentuale massima del **contributo Cassa Edile a carico delle imprese** nella misura del **2,55%** (comprensivo del contributo al costituendo Ente nazionale unico pari allo 0,05% in sostituzione delle attuali contribuzioni a CNCE, CNCPT e Formedil) e sono stati razionalizzati i costi attraverso l'integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie attualmente in vigore a livello territoriale con le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione con **un Fondo o Assicurazione nazionale** da parte di SBC.

Il costo massimo per tale prestazione non potrà essere superiore allo 0,25% rispetto alla massa salari della singola Cassa Edile, pur consentendo alle parti sociali territoriali di definire ulteriori prestazioni di carattere assistenziale, nel rispetto dei limiti definiti dal comma 6 dell'art. 36 del Ccnl e privilegiando, comunque, le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature da lavoro.

Con riferimento, poi, alle Scuole Edili, le Parti hanno stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il costo totale per le **ore di formazione ponderato** (c.d. parametro OFA), **non dovrà superare la soglia di 20 €** mentre è stato previsto, per i CPT, che il **numero delle visite in cantiere**, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, **non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000 euro** di entrate contributive.

E' stato, altresì, ribadito che **tutte le cariche** negli Organi di gestione degli Enti nazionali e territoriali **sono a titolo gratuito** e ogni diversa altra pattuizione in essere sarà nulla.

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio – (Allegato 9)

Con l'allegato 9 le parti hanno concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di primo livello (parametro 100), pari, complessivamente, a 40 euro, da erogarsi in due tranches: 15 euro a decorrere dal 1° luglio 2014 e 25 euro dal 1° luglio 2015.

Nulla è stato riconosciuto per l'anno 2013 (il Ccnl era scaduto il 31 dicembre 2012), né per i primi sei mesi del 2014.

Conseguentemente, i valori mensili dei minimi retributivi dei lavoratori del settore sono modificati secondo la tabella allegata al verbale di accordo.

Per quanto attiene i valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° luglio 2014, si rimanda alla comunicazione Ance dell'8 luglio scorso contenente le relative tabelle.

Si sottolinea che gli aumenti concordati sono di gran lunga inferiori sia alle richieste sindacali che, per il primo livello, erano pari a 130 euro (cfr. comunicazione Ance del 30 novembre 2012), sia rispetto all'applicazione degli usuali coefficienti.

In termini di montante, la soluzione concordata per il periodo gennaio 2013 – giugno 2016 comporta infatti, rispetto agli stessi, un "risparmio" complessivo per l'operaio comune (tra minimi e "8 euro Prevedi"), di circa 1.700 euro.